

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 3 febbraio 2006, presso i locali della Società in Bari - Corso A. De Gasperi 292,

T R A

E.Tr. S.p.A.

E

la R.S.A. dell'Unità Produttiva di Bari di E.Tr S.p.A. (già Segreteria di Coordinamento dell'incorporata Sesit Puglia S.p.A.) della Organizzazione Sindacale dei lavoratori FABI

PREMESSO CHE

- A) Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso Sesit Puglia S.p.A. al 31.12.2005 è stato trasferito, senza soluzione di continuità, ad E.Tr. S.p.A. a far tempo dal 1° gennaio 2006, data di decorrenza della fusione per incorporazione di Sesit Puglia in E.Tr.
- B) Il rapporto di lavoro con E.Tr del personale ex Sesit Puglia a far tempo dal 1° gennaio 2006 è regolamentato, ai sensi delle previsioni di legge in materia, dalle disposizioni normative ed economiche stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali nel comparto della riscossione dei tributi, con le integrazioni derivanti dall'Accordo sindacale 22 dicembre 2005 (Allegato 4 all'Ordine di Servizio E.Tr. 11/2005), che ha raccolto tutta la normativa aziendale di E.Tr. S.p.A. in apposito "Testo Unico", nonché da eventuali successivi accordi che potranno essere definiti in sede aziendale.
- C) Le Parti hanno condiviso l'opportunità di confrontarsi al fine di definire soluzioni condivise in merito al Premio aziendale relativo all'esercizio 2005 e alla quota extra standard del premio di rendimento, in quanto istituti concernenti il solo personale E.Tr. di provenienza Sesit Puglia.
- D) Il Piano Industriale 2005-2007 delle Società esattoriali del Gruppo Intesa ha definito per ciascun anno di riferimento specifici obiettivi in tema di realizzazione di programmi volti a conseguire incrementi della produttività del lavoro nonché un miglior andamento dei risultati economici dell'impresa.
- E) Al conseguimento degli obiettivi di cui alla precedente lett. D) è correlata - ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. Ascotributi 12/12/2001 (non modificato dall'Accordo di Rinnovo del 4.11.2005) l'erogazione del Premio aziendale per l'esercizio di riferimento.
- F) Il 18 maggio 2005 Banca Intesa e le OO.SS. hanno convenuto, tenuto conto del sostanziale conseguimento degli obiettivi di cui all'Accordo di Programma 5 dicembre 2002 per gli esercizi 2003 e 2004 e in considerazione del positivo andamento del Piano di Impresa 2003/2005, di riconoscere a tutto il personale di Banca Intesa ed IGC un Premio straordinario alle condizioni, termini e modalità definite tra le Parti medesime.
- G) In tale quadro la Capogruppo Banca Intesa, atteso che E.Tr. ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di Impresa, ha autorizzato la Società a deliberare, analogamente, l'assegnazione a titolo gratuito di azioni ordinarie Banca Intesa a favore dei dipendenti di E.Tr..



H) E.Tr. e le OO.SS. aziendali hanno pertanto sottoscritto in data 11/11/2005 un Accordo (incluso nel citato "Testo Unico" del 22.12.2005 e che verrà sottoposto al CdA della Società) con il quale:

1. hanno previsto l'offerta ai dipendenti a tempo indeterminato della Società in servizio alla data del 1° giugno 2006 - anche se a tempo parziale - dell'assegnazione di azioni ordinarie Banca Intesa a titolo gratuito fino a concorrenza del controvalore *pro capite* di € 1.000,00= (mille), operando, ove occorra, l'arrotondamento, per difetto, alla decina inferiore, con le modalità dettagliate nei loro tratti essenziali nell'Accordo medesimo;
2. hanno concordato, tenuto conto nella quantificazione del relativo importo di quanto stabilito in materia di Premio Straordinario (vd. punto 1.), la corresponsione a tutto il personale di E.Tr. in servizio alla data dell'11/11/2005, ad esclusivo titolo di Premio aziendale 2005 e sotto forma di *una tantum*, dell'importo lordo forfetario di € 250,00= *pro capite*.

TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:

A) Premio Aziendale 2005

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, come attestato dai dati di preconsuntivo, sono stati sostanzialmente raggiunti, con riferimento all'esercizio 2005 di Sesit Puglia, gli specifici obiettivi di cui al citato Piano Industriale 2005-2007 in tema di incrementi della produttività del lavoro e della redditività aziendale.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che sussistono dunque tutte le condizioni contrattualmente previste per riconoscere al personale di E.Tr. che era alle dipendenze di Sesit Puglia alla data del 31 dicembre 2005 il Premio aziendale riferito all'esercizio 2005.
3. Ciò constatato e tenuto conto nella quantificazione del relativo importo di quanto stabilito in materia di Premio straordinario dall'Accordo 11.11.2005 citato alla lett. H. delle Premesse, le Parti concordano che ad esclusivo titolo di Premio aziendale 2005 e sotto forma di *una tantum* verrà corrisposto, in via del tutto straordinaria nel mese di febbraio 2006, l'importo lordo forfetario di € 250,00= *pro capite* a tutto il personale di E.Tr. che era in servizio presso Sesit Puglia alla data del 31 dicembre 2005.
4. Al personale che sia rimasto assente dal servizio senza il diritto all'intera retribuzione il Premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali non sia stata corrisposta l'intera retribuzione, computando come mese le assenze di 30 giorni comunque distribuite nel corso dell'anno.
5. Il Premio aziendale non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

B) Quota extra standard del Premio di rendimento

1. E.Tr. darà luogo per l'esercizio 2005 all'erogazione nel mese di marzo 2006 - sotto forma di *una tantum* non computabile ai fini del trattamento di fine rapporto - della quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, inclusa la maggiorazione dell'8% per gli aventi diritto, alle condizioni e ai termini previsti dalla contrattazione integrativa aziendale vigente in Sesit Puglia fino alla data del 31 dicembre 2005.
2. Al personale E.Tr. di provenienza Sesit Puglia a cui competeva la quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore - prevista dalla contrattazione integrativa aziendale in essere presso Sesit Puglia fino al 31.12.2005 - verrà riconosciuto a far tempo dal 1° gennaio 2006 un "Assegno ad personam ex Premio Rendimento" non rivalutabile per effetto di incrementi retributivi a livello nazionale, aziendale e/o individuale e non riassorbibile in caso







di eventuali futuri miglioramenti contrattuali e/o avanzamenti di merito. Il predetto Assegno, da erogarsi su 13 mensilità, sarà di importo globale annuo pari al 89% di quanto spettante a ciascun dipendente ex Sesit Puglia a titolo di quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore per l'esercizio 2005 (ad esclusione della maggiorazione dell'8% disciplinata dall'art. 7, punto 8) del C.I.A. Sesit 24.5.1993)

Dichiarazione dell'Azienda

E.Tr. tenuto conto del venir meno a far tempo dall'1/1/2006 della maggiorazione dell'8% della quota extra standard del premio di rendimento in essere presso Sesit Puglia per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello - nonché per i Dirigenti - si impegna a corrispondere, a far tempo dall'esercizio 2006, un'apposita erogazione annua al personale direttivo ex Sesit che beneficiava della predetta maggiorazione, a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno, nonché dei risultati conseguiti nell'espletamento degli incarichi tempo per tempo assegnati.

Raccomandazione della O.S.

La O.S. firmataria del presente Accordo raccomanda all'Azienda di tenere nel dovuto conto, nella quantificazione dell'erogazione annua di cui sopra, fattori oggettivi che possano aver influito sui risultati individuali (ad es. riorganizzazioni od assegnazioni a differenti mansioni), con previsione altresì di apposito incontro tra le Parti su richiesta della O.S. medesima.

C) Accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà

Dichiarazione dell'Azienda

E.Tr. tenuto conto della circostanza segnalata dalla O.S. firmataria del presente Accordo, che diversi dipendenti in servizio presso l'Area Puglia, potenzialmente destinatari dell'accesso su base volontaria al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003, non hanno potuto presentare la relativa opzione nei termini previsti dall'Accordo aziendale 22.12.2005, stante l'impossibilità di ricevere in tempo utile da parte delle locali Sedi INPS risposte certe circa l'esito di pratiche di ricongiunzione in essere ovvero stime attendibili in merito all'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di accogliere ulteriori domande di adesione al predetto Fondo che dovessero pervenire entro il 24 febbraio p.v.

D) Orario di lavoro

Dichiarazione dell'Azienda

E.Tr. tenuto conto delle istanze formulate al riguardo dalla O.S. firmataria del presente Accordo, si impegna a valutare favorevolmente, compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, richieste di orario differenziato di lavoro presentate da singoli dipendenti che abbiano necessità di uscire dall'Azienda prima delle h. 16.15 per comprovate problematiche correlate agli orari dei mezzi pubblici di trasporto ovvero di carattere familiare.

Raccomandazioni della Organizzazione Sindacale

La O.S. firmataria del presente Accordo invita l'Azienda:

- ad assumere tutte le iniziative idonee per il mantenimento nei confronti del personale E.Tr. di provenienza Sesit Puglia, anche dopo l'acquisizione della quota azionaria di controllo di E.Tr. da parte di Riscossione S.p.A., delle medesime condizioni in tema di conto corrente e di prestiti personali in essere tempo per tempo per i dipendenti del Gruppo Banca Intesa;



- a coinvolgerla, nelle more della definizione della nuova Segreteria di Coordinamento di E.Tr., nei momenti di informazione e consultazione previsti al capitolo "Relazioni Industriali" del citato "Testo Unico" del 22.12.2005.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda dichiara la propria disponibilità ad adoperarsi ai fini di un positivo riscontro alle questioni poste dalla O.S.

Handwritten signature
spolac

Handwritten signature

Handwritten signature